



Obbligo di verifica della Certificazione Verde Protocollo delle modalità organizzative ed operative

Al fine di poter compiutamente adempiere alle disposizioni d'obbligo per il datore di lavoro come indicate all'art. 3, comma 5 del Decreto Legge n. 127/2021 vengono di seguito evidenziate le procedure finalizzate alle attività di verifica della certificazione verde COVID-19 (*green pass*) degli operatori/volontari della Sezione Territoriale di Catania dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus/Aps:

1. **Informazione:** al fine della puntuale informazione di tutti i lavoratori/incaricati/volontari d'interesse si redige e si pubblicizza tramite invio e mail, affissione in bacheca e pubblicazione sul sito istituzionale www.uiccatania.it specifica informativa sull'entrata in vigore, a decorrere dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, dell'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della Certificazione verde Covid-19 di cui al Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127
2. **Oggetto della verifica:** il datore di lavoro dovrà accertare la validità della certificazione verde Covid-19 posseduta dai lavoratori e dai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
3. **Accertamento delle violazioni:** al fine di poter accertare eventuali violazioni si individuano con atto formale uno o più soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi riferiti al possesso e all'esibizione della certificazione verde Covid-19;
4. **Svolgimento della verifica:** l'accertamento della violazione avverrà mediante controllo giornaliero di tutti i lavoratori in servizio osservando le seguenti modalità operative:
 - *scansione del QR CODE;*
 - *utilizzo esclusivo dell'applicazione "VerificaC19";*
 - *senza conservazione e registrazione di alcun dato;*

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

5. **Provvedimenti:** nei casi in cui il lavoratore non fosse in possesso o risultasse privo della certificazione verde Covid-19 si applicano le disposizioni rispettivamente previste al comma 6 (assenza ingiustificata del lavoratore) e comma 7 (sospensione del lavoratore), art. 3 D.L. n. 127/2021;

In caso di rifiuto da parte dell'interessato di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il responsabile della struttura (Direzione Medica, Ufficio del personale, RSPP, Datore di Lavoro, Dirigente Sicurezza, Preposto) per ulteriori verifiche ed accertamenti;

6. **Trattamento dati:** è consentito trattare solo ed esclusivamente i dati necessari per la verifica dell'autenticità, validità e integrità della certificazione (nome, cognome, data di nascita dell'intestatario del certificato e validità o meno del certificato), senza rendere, assumere o conservare alcuna ulteriore informazione;
7. **Divieto di copia e conservazione della certificazione verde:** è assolutamente vietato trattenere copie analogiche o digitali della certificazione e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
8. **Divieto di cessione della funzione delegata:** al soggetto incaricato dal datore di lavoro della funzione di accertamento delle violazioni è fatto divieto di poter cedere, anche temporaneamente, la delega o di farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del datore stesso e/o altro responsabile.

Catania, 09/10/2021



Il Presidente Sezionale
Prof.ssa Rita Puglisi

RØ